

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2941

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARGENTIN, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BARUFFI, BECATTINI, BENI, CARLONI, CASTRICONE, CIMBRO, DE MARIA, D'INCECCO, FEDI, FOSSATI, GINOBLE, GRASSI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, MAESTRI, MAGORNO, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MELILLI, NICOLETTI, SALVATORE PICCOLO, PREZIOSI, REALACCI, ROMANINI, RUBINATO, SENALDI, SGAMBATO, TERROSI, TIDEI

Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell'impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell'uso delle mani

Presentata il 9 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGI! — Argomentare l'opportunità di consentire alla persona disabile di condurre una «vita indipendente» non desta alcuna difficoltà, nessuno obietterà alcunché, ben diverso è tradurre in pratica e con specifiche politiche tale opportunità. È innegabile l'attuale impossibilità delle persone con disabilità motorie che non possono contare, in particolare, sull'uso delle mani (a causa di patologie gravemente invalidanti) ad accedere autonomamente a pratiche amministrative che necessitano della firma di proprio pugno, come le compravendite di

immobili e i contratti d'affitto o di locazione. Attualmente le soluzioni alternative alla normale firma, come la firma mediante apposizione dell'impronta digitale, non sono in grado di superare tale barriera burocratica che rende il cittadino e la cittadina disabili motori dipendenti e in certi casi anche succubi di altre persone che facciano loro da tutori come è previsto in questi casi dalla legge vigente. Tale difficoltà potrebbe essere superata con il riconoscimento legale dell'impronta digitale come firma che, non potendo essere falsificata in nessun modo, sarebbe asso-

lutamente sicura. Anche il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ha riconosciuto pienamente questo problema burocratico e legislativo. La stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata all'unanimità (187 Paesi) dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ha sancito

che la situazione di *handicap* non deve più solo essere considerata come condizione sanitaria ma bensì come fenomeno di esclusione sociale indicando, pertanto, sistemi e metodiche per fronteggiarla poiché, come è evidente, tale *handicap* di tipo pubblico-amministrativo pone di fatto la persona disabile in una condizione di esclusione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La persona affetta da disabilità motorie che a causa di patologie gravemente invalidanti non ha l'uso delle mani, purché non inabilitata o interdetta per altra patologia, può apporre la propria firma su qualsiasi atto pubblico o privato mediante apposizione dell'impronta digitale. La firma così apposta vincola la persona ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità ad esse connesse.

ART. 2.

1. La persona affetta da disabilità che appone la firma mediante la propria impronta digitale può chiedere ad altra persona cui accordi la necessaria fiducia, senza che la stessa sia citata nell'atto, di assistere al compimento degli atti di cui all'articolo 1, o a partecipare alla redazione degli atti stessi, nei limiti indicati dall'interessato.

ART. 3.

1. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione della presente legge.

€ 1,00



17PDL0029930